

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE  
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 14 Del 30-03-21

-----  
**OGGETTO: DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE - ATEM.-**  
-----

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

=====

|                  |   |                       |   |
|------------------|---|-----------------------|---|
| LEONI FRANCESCO  | P | DI FABIO GIOVANNI     | P |
| IANNI GUIDO      | P | VALENTINI MARIA ADELE | P |
| ALFONSI LUIGINO  | P | SCIPIONI ANTONIO      | P |
| CIVITA DANILO    | P | BRUNI CECILIA         | P |
| RIPANI VALENTINA | P | CAPRIOTTI LUCA        | P |
| BASTIANI PIETRO  | A |                       |   |

=====

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. Costata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

1. che l'articolo 14 del d.lgs. n. 164/2000, ha imposto l'affidamento in concessione a terzi, mediante gara, del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla scadenza del periodo transitorio disciplinato dall'articolo 15 d.lgs. n. 164/2000, dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/2004 e dall'articolo 23 della legge n. 51/2006;
2. che l'articolo 46 bis del decreto legge n. 159/2007, introdotto in sede di conversione nella l. n. 222/2007, successivamente modificato con legge n. 244/2007, è intervenuto in ordine alle modalità di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, demandando a successivi provvedimenti ministeriali:
  - la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, *“i criteri di gara e di valutazione dell'offerta”* (comma 1);
  - l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza da individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore (comma 2);
  - in entrambi i casi la competenza era affidata ai Ministeri per lo sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, che erano tenuti ad acquisire preventivamente l'apporto consultivo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, l. n. 281/1997;
  - i predetti Ministeri hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di competenza, la cui *definizione degli Ambiti* è stata frazionata nel D.M. 19.01.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.3.2011 e in vigore dall'1.4.2011), che ha individuato il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola Provincia, senza ancora specificare i Comuni facenti parte di ciascun Ambito, e nel D.M. 18.10.2011 (Pubblicato nella G.U. del 28.10.2011, in vigore dal 29.10.2011), che contiene l'elencazione di tutti i Comuni ricompresi in ciascun Ambito;
  - con D.M. n. 226/2011, pubblicato in G.U. il 27.01.2012, in vigore dall'11.2.2012, è stato emanato il *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (...)”*, contenente articolata disciplina delle nuove gare d'Ambito;
  - con D.M. n. 106/2015 (pubblicato nella G.U. - Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015 e in vigore dal 29.07.2015), è stato modificato il D.M. n. 226/2011;
- 3- che, ai sensi dei Decreti Ministeriali 19.01.2011 e 18.10.2011, questo Comune è inserito nell'*Ambito Ascoli Piceno*, composto complessivamente di 34 Comuni;
- 4- che, al fine di espletare gli adempimenti per pervenire alla nomina del nuovo gestore d'Ambito, occorre che i Comuni interessati, in quanto titolari del servizio di distribuzione del gas naturale nei rispettivi territori, individuino il soggetto a cui demandare il compito di Stazione appaltante e gli deleghino le relative funzioni ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011, il quale prevede che, negli Ambiti – come quello in questione – nei quali è presente il Comune capoluogo di Provincia, tale soggetto sia costituito dallo stesso Comune capoluogo di Provincia (salvo, in alternativa, far ricadere la scelta su una società del patrimonio delle reti);

### CONSIDERATO:

- che l'articolo 2, comma 4, D.M. n. 226/2011, prevede la *delega obbligatoria* degli Enti locali alla Stazione appaltante delle attività di preparazione e pubblicazione del bando di gara, nonché di svolgimento e aggiudicazione della gara stessa;
- che l'articolo 2, comma 5, dello stesso decreto, prevede la *delega obbligatoria* degli Enti locali alla Stazione appaltante anche di tutte le funzioni che attengono alla cura dei

rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali;

-che il successivo comma 6 dell'articolo 2, prevede che gli Enti locali possano altresì delegare alla Stazione appaltante anche il reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per pervenire all'espletamento della gara;

-che lo strumento più appropriato, anche alla luce di quanto sopra, per il conferimento e la disciplina delle deleghe va individuato nella convenzione tra Enti locali di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000;

-che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la convenzione può avere ad oggetto *“la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli stessi enti deleganti”*;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27.12.2013, il Comune ha approvato la convenzione Atem, la quale, stante il tempo trascorso e alcune norme sopravvenute, deve essere aggiornata nei riferimenti normativi, e nell'articolo 6 regolante i rapporti economici e finanziari;

#### RILEVATO:

-che, con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000, e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. “funzioni locali”), questo Comune debba:

a) avvalersi della struttura organizzativa della Stazione appaltante, la quale in tal caso potrà farsi carico degli apporti consulenziali esterni;

b) compiere le necessarie valutazioni di tipo legale, economico e tecnico, comprese le perizie di stima degli impianti;

c) supportare lo svolgimento delle trattative fra l'attuale e il nuovo gestore, per la determinazione dei valori di rimborso e di svolgere le attività istruttorie e tecnico-operative necessarie allo scopo;

d) che gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Stazione appaltante e delegate alla medesima sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'Ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011, (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i.;

e) che corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI gli articoli 30 e 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenenti, rispettivamente, disposizioni in materia di “Convenzioni” e di “Attribuzioni dei Consigli”;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e del successivo 147 bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente;

CON 7 voti favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Scipioni, Bruni e Capriotti), su 10 Consiglieri presenti e 7 votanti, legalmente espressi;

## DELIBERA

1.DI APPROVARE le premesse alla narrativa che sono parte integrante del presente atto deliberativo.

2.DI APPROVARE l'allegato schema di “*Convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000 per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Ascoli Piceno*”), che aggiorna il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 27.12.2013, e di autorizzarne la conseguente stipulazione.

3.DI STABILIRE, riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000, e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. “Funzioni locali”), che il Comune:

a – si avvalga della struttura organizzativa della Stazione appaltante, la quale in tal caso si farà carico, anche tramite apporti consulenziali esterni:

b -compia le necessarie valutazioni di tipo legale, tecnico ed economico, comprese le perizie di stima industriale degli impianti;

c- supporti e affianchi le trattative con il gestore per la determinazione dei valori di rimborso, e svolga le attività istruttorie etecnico- operative necessarie allo scopo.

4.DI DARE ATTO che gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Stazione appaltante e delegate alla medesima sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara.)

5.DI ATTRIBUIRE alla presente deliberazione immediata esecutività, con la stessa votazione riportata in premessa, come da proposta di deliberazione depositata agli atti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

